

GIOVANE MONTAGNA

Sezione di Padova

Regolamento Sezionale

Art.1 In esecuzione dello Statuto fondamentale della Giovane Montagna è costituita la Sezione di Padova; per i suoi scopi si fa riferimento agli articoli 1 – 2 dello Statuto Fondamentale.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 2 Allo studio e all'applicazione dei mezzi atti a conseguire lo scopo provvede il Consiglio di Presidenza della Sezione che curerà soprattutto:

- a) l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- b) i programmi e gli itinerari delle gite sociali designandone i direttori;
- c) la formazione della biblioteca e della collezione cartografica;
- d) la gestione finanziaria;
- e) le conferenze illustrative delle gite ed altre di carattere culturale-artistico-popolare per divulgare la conoscenza della montagna e della vita alpina.

Art. 3 Per quanto concerne la posizione dei Soci nella Sezione ed i loro diritti, si richiamano gli articoli contenuti nel secondo paragrafo dello Statuto Fondamentale.

Art. 4 I Soci annuali devono corrispondere alla Sezione la quota approvata dal Consiglio di Presidenza con versamento entro il primo bimestre dell'anno. Resta salva la facoltà per la Sezione di prevedere che il singolo Socio resti vincolato all'iscrizione anche per un periodo superiore all'anno come previsto dall'art. 6 dello Statuto Fondamentale.

Art. 5 L'ammissione dei Soci è approvata dal Consiglio di Presidenza e comunicata al nuovo iscritto con lettera del Presidente.

Art. 6 Il Socio che non osservi lo Statuto Fondamentale e/o il Regolamento Sezionale o comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della Sezione, sarà ammonito dal Presidente.

In casi gravi o dopo ripetuti ammonimenti, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza a cui sarà sottoposto il caso, può invitare il Socio a presentare le proprie dimissioni, dichiarandolo dimissionario d'ufficio qualora non aderisse all'invito formale fattogli.

Art. 7 Gli organi della Sezione sono:

- a) Il Consiglio di Presidenza;**
- b) l'Assemblea dei Soci;**

Art. 8 Il Consiglio di Presidenza è composto da tanti consiglieri, nominati dai Soci iscritti, in ragione di un (1) consigliere ogni 15 soci.

Art. 9 Il consiglio di Presidenza elegge tra i propri membri in apposita assemblea:

- a) il Presidente;**
- b) i Vicepresidenti nel numero di due (2);**
- c) il Segretario;**
- d) il Tesoriere;**

Art. 10 L'Assemblea dei Soci elegge i Delegati nel numero di 1 ogni 30 Soci; i delegati fanno parte del Consiglio di Presidenza ma non hanno diritto di voto.

Art 11 L'assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Revisori dei Conti in numero di due (2)

Art. 12 Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di farsi coadiuvare da speciali commissioni dei Soci per lo studio dei programmi e per altre iniziative specializzate, avvalendosi se necessario anche dell'opera di persone competenti estranee alla Sezione.

Art. 13 Il Presidente è il rappresentante ufficiale e legale della della Sezione nei rapporti con terzi.

Deve tutelare i diritti dei Soci, convocare e presiedere le adunanze e disporre di tutte le provvidenze atte ad assicurare l'applicazione dello Statuto Fondamentale e del Regolamento Sezionale nonché l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Art. 14 I Vicepresidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di impedimento.

Art. 15 Tutti i membri del Consiglio di Presidenza hanno l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio che saranno almeno mensili.

Art. 16 Il Consiglio di Presidenza può deliberare se saranno presenti almeno i due terzi dei Consiglieri; nelle deliberazioni ogni Consigliere ha diritto ad un solo voto e non può in caso di assenza farsi rappresentare. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 17 L'assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti, e si riunisce ordinariamente una volta all'anno nel mese di Novembre.

Art. 18 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata per mezzo di invito spedito dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata, perché sia dato il tempo materiale di esaminare l'ordine del giorno.

Art. 19 L'assemblea dei Soci discute ed approva la relazione morale e finanziaria dell'anno trascorso, il programma delle gite ed elegge i membri del consiglio di Presidenza e i propri Delegati al Consiglio Centrale.

Art. 20 L'Assemblea dei Soci sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e sarà riunita in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti un'ora dopo la prima convocazione.

Delibera a maggioranza assoluta e le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano.

Art. 21 I Soci possono farsi promotori di una iniziativa, ma devono notificarla al Consiglio di Presidenza in tempo utile per essere iscritta nell'ordine del giorno e, se ritenuta idonea essere approvata.

Art. 22 Tutto il materiale messo a disposizione dei Soci è affidato in custodia ad un Consigliere che ne sarà il responsabile.

Art. 23 Tutte le prestazioni e le cariche del Consiglio di Presidenza sono a titolo gratuito.

Gli eletti durano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza limitazioni temporali ad esclusione del Presidente.

Il Presidente non può ricoprire l'incarico per più di tre mandati consecutivi.

Resta ferma la possibilità di rielezione dopo un periodo di interruzione pari a un mandato.

Art. 24 Al Consiglio di Presidenza spetta curare l'attuazione dello Statuto Fondamentale e il Regolamento Sezionale.

Art. 25 Per eventuali modifiche al presente Regolamento occorrono:

- a) la presentazione di una domanda firmata da almeno 20 Soci;
- b) la deliberazione favorevole all'accoglimento della modifica stessa da parte del Consiglio di Presidenza;
- c) la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti all'assemblea appositamente convocata;
- d) la ratifica del Consiglio di Presidenza Centrale della Giovane Montagna.

Padova, 26 Novembre 2017